



LA CORNICE NORMATIVA:
LA DIRETTIVA RED II; IL D.L. N. 162/2019;
IL DM 16 SETTEMBRE 2020;
IL D.LGS. N. 199/2021;
I DECRETI ATTUATIVI.

AVV. ANDREA PERINO


WEIGMANN STUDIO
LEGALE
TORINO MILANO ROMA

IL REGIME TRANSITORIO

La configurazione della comunità energetica deriva dal recepimento della direttiva europea RED II (2018/2001/UE).

La prima fase di recepimento della Direttiva RED 2 è avvenuta attraverso l'art. 42-bis del D.L. n. 162/2019 convertito con modificazioni dalla l. 8/2020.

Lo scopo di questo primo recepimento transitorio è stato quello di abilitare i soggetti interessati a sperimentare sul tema di autoconsumo collettivo di energia da fonti rinnovabili e comunità energetiche rinnovabili.

DELIBERA 318/2020 ARERA

Nel corso del 2020 ARERA (l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente) e il Ministero per lo Sviluppo Economico hanno definito: i) il modello di regolazione e le componenti tariffarie da applicare ai membri delle CER e ai partecipanti agli schemi di autoconsumo collettivo; ii) gli incentivi da riconoscere ai due schemi.

Con la Delibera 318/2020 ARERA ha deciso di ricorrere a un modello di tipo virtuale per la gestione delle partite economiche, riconoscendo alle CER la restituzione di alcune componenti di rete che ammontano a circa 8 €/MWh rispetto all'energia prodotta dall'impianto detenuto dalle CER e consumato nel medesimo arco orario dai suoi membri. Le componenti salgono a circa 10 €/MWh (sempre sull'energia condivisa) per gli schemi di autoconsumo collettivo.

D.M. 16 SETTEMBRE 2020

Con DM 16 settembre 2020: individuazione della tariffa incentivante per la remunerazione degli impianti a fonti rinnovabili inseriti nelle configurazioni sperimentali di autoconsumo collettivo e comunità energetiche rinnovabili

Energia elettrica prodotta dagli impianti rinnovabili nell'ambito delle comunità energetiche ha diritto, per 20 anni, a una tariffa incentivante erogata dal Gestore dei servizi energetici pari a

- a) 100 €/MWh nel caso in cui l'impianto di produzione faccia parte di una configurazione di autoconsumo collettivo
- b) 110 €/MWh nel caso in cui l'impianto faccia parte di una CER

DELIBERA 727/2022

In data 27 dicembre 2022 ARERA ha assunto la delibera 727/2022, su cui aveva aperto nell'estate del medesimo anno la procedura di consultazione pubblica per ricevere suggerimenti, pareri e osservazioni in merito al documento «*Orientamenti in materia di configurazioni per l'autoconsumo previste da Decreto Legislativo 199/2021 e dal Decreto Legislativo 210/2021*».

Viene confermato il modello regolatorio virtuale

Vengono fornite le definizioni univoche per tutte le varie configurazioni di autoconsumo diffuso

Viene introdotta la distinzione di due perimetri geografici: i) la zona di mercato che rileva per individuare l'energia elettrica condivisa e ii) l'area sottesa alla medesima cabina primaria che rileva per individuare la vera e propria energia elettrica autoconsumata.

I DECRETI ATTUATIVI

Il D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 199, porterà, una volta adottate le disposizioni attuative, al definitivo recepimento della Direttiva RED 2 nel sistema energetico italiano:

1. la partecipazione alla CER è estesa, oltre a persone fisiche, PMI, enti territoriali e autorità locali anche agli enti di ricerca e formazione, religiosi, del terzo settore e di protezione ambientale (Titolo IV– Capo I – art. 31);
2. le utenze aggregate possono arrivare fino alla cabina MT/AT (Media Tensione/Alta Tensione) c.s. «Cabina primaria»;
3. il singolo impianto può arrivare fino a 1 MW in termini di quota che riceve l'incentivo diretto rispetto all'energia condivisa (art. 8 e 31). Il limite di 1MW è da intendersi per singolo impianto conferito nella CER dal singolo produttore. L'art. 5, comma 5, lett. d) prevede che *«non è consentito l'artato frazionamento delle iniziative al fine di incrementare i profitti economici oltre quanto stabilito dall'articolo 4, comma 2, lettera a), ovvero al fine di eludere i pertinenti meccanismi incentivanti»*
4. Potranno essere conferiti nella CER anche impianti entrati in vigore prima del 15 dicembre 2021, ma solo in quota parziale del 30% della potenza complessiva installata dalla Comunità.



Fermo restando che l'obiettivo principale della comunità energetica rinnovabile deve essere quello di “fornire benefici ambientali, economici o sociali (...) ai suoi soci o membri o alle aree locali in cui opera la comunità e non quello di realizzare profitti finanziari (art.31, lett. a)”, la nuova legislazione esplicita come, lato utenti, la CER possa avere come scopo non soltanto l'autoproduzione e condivisione dell'energia prodotta dai propri impianti FER, ma possa erogare anche altri servizi, tra cui:

1. efficienza energetica;
2. servizi di ricarica di veicoli elettrici;
3. servizi di vendita al dettaglio dell'energia elettrica;
4. servizi ancillari di rete e di flessibilità (della domanda e della produzione).

LA BOZZA OGGETTO DI CONSULTAZIONE

In data 28 novembre 2022 è stata aperta la consultazione pubblica del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sullo schema di decreto per le comunità energetiche. Il documento individua criteri e modalità per la concessione di incentivi volti a promuovere la realizzazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili inseriti in comunità energetiche (oltre a sistemi di autoconsumo collettivo e individuale a distanza).

La fase di consultazione è stata chiusa il 12 dicembre 2022.

Si attende l'emanazione del decreto da parte del MASE nelle prossime settimane.

LE PRINCIPALI NOVITÀ INSERITE NELLA BOZZA PER LA CONSULTAZIONE

Il Decreto prevede, nella bozza pubblicata per la consultazione e tra le altre previsioni (tra cui conferma limite singolo impianto 1 Mw), le seguenti principali novità:

1. i lavori di realizzazione degli impianti devono essere avviati dopo la data di pubblicazione del decreto e conseguentemente gli impianti devono entrare in esercizio successivamente a tale data
2. sono inclusi nell'ambito di applicazione del decreto anche i potenziamenti di impianti esistenti, fermo restando che gli incentivi si applicano limitatamente alla nuova sezione di impianto ascrivibile al potenziamento

- 
3. è previsto un correttivo di incentivazione (vedi infra) per la fonte da energia solare fotovoltaica
 4. nel caso in cui la quota di energia condivisa fosse pari o superiore al 70% dell'energia prodotta, la quota residua di energia potrebbe essere liberamente venduta dal produttore. Nel caso, invece, in cui la quota di energia condivisa fosse inferiore al predetto limite del 70%, sull'energia elettrica eccedentaria venduta sarebbe previsto un tetto di prezzo pari a 80 €/MWh. A tale fine, nell'ambito del contratto di incentivazione con il GSE, sarebbe prevista una regolazione finanziaria alle differenze su tale quota di produzione

LE TARIFFE INCENTIVANTI

Secondo la bozza, agli impianti inseriti nelle configurazioni che rispettano i requisiti di ammissibilità sarebbe riconosciuta per 20 anni una tariffa premio, indipendente dalla tecnologia utilizzata e dalla taglia di potenza, da erogare sulla quota di energia condivisa attraverso la porzione di rete di distribuzione sottesa alla medesima cabina primaria, così definita:

- a) 100 €/MWh nel caso in cui l'impianto di produzione faccia parte di una configurazione di autoconsumo collettivo o sistemi di autoconsumo individuale di energia rinnovabile a distanza senza linea diretta
- b) 110 €/MWh nel caso in cui l'impianto faccia parte di una CER



Per impianti fotovoltaici la tariffa verrebbe corretta per tenere conto dei diversi

livelli di insolazione:

Regioni del Centro (Lazio, Marche, Toscana, Umbria, Abruzzo): + 4 €/MWh

Regioni del Nord (Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Lombardia, Piemonte, Trentino-Alto Adige, Valle d'Aosta, Veneto): + 10 €/MWh



Posto che la bozza prevede l'accesso agli incentivi del nuovo meccanismo per gli impianti che hanno iniziato i lavori di realizzazione dopo la data di entrata in vigore del provvedimento incentivante, per tutti gli impianti che sono entrati in esercizio dopo l'entrata in vigore del decreto legislativo n. 199 del 2021 e prima dell'entrata in vigore del decreto, realizzati nel rispetto delle condizioni previste dagli articoli 30 e 31 del decreto legislativo n. 199 del 2021, il documento in consultazione propone la seguente soluzione: i) gli impianti di potenza fino a 200 kW accedono alle tariffe del DM 16 settembre 2020; ii) tutti i predetti impianti possono entrare a far parte delle comunità che accedono agli incentivi con il nuovo meccanismo senza rientrare nel limite del 30% di potenza previsto dall'articolo 31, comma 2, lettera d) del decreto legislativo n. 199 del 2021.